

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 307

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FILETTI, PONTONE, DANIELI, FLORINO,
MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE,
MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI,
SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1992

Riordino generale del sistema idrico italiano

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale situazione di «emergenza idrica» in Italia è la confluenza di tre ordini di fattori: un decennio di scarsa piovosità, un aumento generalizzato della domanda d'acqua, l'accentuata trascuratezza pubblica nella sua gestione. Malgrado il nostro Paese sia in Europa il più dotato di riserve idriche naturali e, pur nell'attuale sfavorevole congiuntura metereologica, ancora beneficiato di maggiori precipitazioni, tuttavia rivela essere il territorio dove vige una sostanziale anarchia nella distribuzione della risorsa o per mancanza di regolamentazione oppure per l'inosservanza di quella esistente. Soprattutto mancano nel nostro Paese una visione globale dell'intero ciclo delle acque e un governo unitario nella sua gestione.

In realtà quello dell'acqua costituisce già attualmente, e costituirà ancora più in futuro, uno dei più grandi problemi connessi con le esigenze dello sviluppo sociale ed economico. Anche in Italia, dunque, come in tutti i Paesi sviluppati si pone la necessità di procedere con urgenza — come per tutte le altre grandi reti infrastrutturali dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni — alla razionalizzazione delle strutture dell'intero sistema idrico nazionale, insieme con la riconsiderazione di tutte le previsioni, progettazioni e programmazioni gestionali.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Diritta nazionale presenta perciò il seguente disegno di legge per il riordino generale del sistema idrico italiano.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si tratta di un disegno di legge di principi informativi e nello stesso tempo istitutivo di organismi-funzioni, incaricati di realizzare tali principi. Pertanto esso assume le caratteristiche di legge quadro vincolante per tutte le successive normative di primo e di secondo grado, nonché di tutte le direttive ed ordinanze degli organi pubblici preposti. Naturalmente tutta la normativa attualmente in vigore e gli uffici pubblici esistenti dovranno conformarsi ai nuovi indirizzi.

Come abbiamo detto, si propone una legge istituzionale perchè essa è diretta ad istituire uffici pubblici centrali e periferici, stabilire compiti, definire competenze e determinare tempi per l'emanazione di leggi costitutive e applicative e per l'entrata in funzione dei regolamenti.

All'articolo 1 viene affermato il principio che tutte le acque, sotterranee e di superficie, costituiscono risorsa essenziale per la vita umana e per il mondo animale e vegetale e quindi costituiscono un patrimonio comune, presente e futuro. Di qui il diritto-dovere dello Stato al suo impegno prioritario di salvaguardia e di controllo della gestione e la proclamazione del principio che «tutte le acque esistenti sul territorio nazionale appartengono al demanio pubblico».

Si tratta in sostanza di un principio innovatore rispetto all'attuale regime giuridico previsto dal Codice civile (Libro terzo, titolo II, capo II, sezione IX, articoli 909-921) dove la proprietà delle acque, anche del sottosuolo, è individuata in relazione alla proprietà della superficie, pur con la salvaguardia dei diritti dei terzi per le acque fluenti.

Come è noto, questo principio privatistico fu sancito nella legislazione italiana nei primi decenni dell'Unità, quando fu accolta nel Codice Zanardelli la concezione individualistica del Codice napoleonico. Ciò durò fino al 1933 quando fu varato il testo unico sulle acque e gli impianti elettrici. Con tale normativa si inclusero le acque nel patrimonio idrico nazionale, ma non si dichiararono a priori tutte le acque appartenenti al pubblico demanio in quanto ci si limitava a

responsabilizzarne la gestione in senso non lesivo degli altrui diritti. Nello stesso tempo si separava la gestione dalla conservazione. D'altra parte va considerato che oltre mezzo secolo fa non erano incombenti i problemi attuali di diffusa scarsità, di aumento della richiesta, di inefficienza delle autorità preposte.

Dopo la seconda guerra mondiale la situazione si aggravò, precipitando definitivamente quando furono istituite le Regioni, cui venne attribuita, all'articolo 117 della Costituzione, la competenza, fra l'altro, in ordine agli acquedotti ed ai lavori pubblici di interesse regionale; l'articolo 118, poi, prevede la delega di queste materie a province e comuni. Ciò provocò un'ulteriore dispersione delle competenze sì da rendere impossibile la loro ricomposizione in un quadro unitario.

Con la legge n. 129 del 4 febbraio 1963 fu istituito il Piano regolatore generale degli acquedotti che, però, nasceva con gravi handicap settoriali perchè trattava solo degli acquedotti potabili e si limitava a stabilire la riserva delle risorse: un piano che, comunque, rimase lettera morta visto che non seguirono nè atti di coordinata programmazione, nè leggi di finanziamento adeguato.

Dal 1950 al 1980 nel Mezzogiorno gli organismi dell'intervento straordinario - in sostanza, la Cassa per il Mezzogiorno - realizzarono nel settore idrico una programmazione unitaria attraverso l'esecuzione di vaste opere (dighe, canali, eccetera) e, in alcuni casi, anche la gestione provvisoria delle stesse. Successivamente, tuttavia, e proprio nell'ultimo decennio trascorso, nel quale sono maturati gli effetti della diffusa siccità, in concomitanza con il progressivo devastante abbandono della politica meridionalistica da parte dei governi che si sono succeduti, l'impegno per il completamento della rete idrica del Mezzogiorno (acquedottistica, per irrigazione e per usi industriali) si è così affievolito da essere considerato interrotto. Al presente il complesso delle opere è all'80 per cento delle realizzazioni, che tuttavia sono segmentate e spesso in stato di abbandono.

Fra il 1972 ed il 1977, le Regioni a statuto ordinario entrarono a regime e quindi l'acqua divenne nella realtà una competenza decentrata; si compromise così ogni ragionevole gestione unitaria di una risorsa che certo non conosce i confini amministrativi!

Ciò avvenne, tra l'altro, penalizzando le Regioni del Sud, più deboli sia sotto l'aspetto delle attrezzature professionali che sotto quello della scadente classe politica espressa dai partiti.

Nel 1976 ebbe inizio il periglioso cammino della legge n. 319 (cosiddetta legge Merli), la quale, per quanto riguarda la tutela delle acque dall'inquinamento, è stata largamente disapplicata. Secondo tale legge, le Regioni avrebbero dovuto dotarsi, entro il maggio 1978, di Piani regionali di risanamento delle acque: le opere pubbliche si sarebbero dovute completare entro il 1986. Tuttavia, il legislatore «dimenticò» di prevedere sanzioni per gli inadempimenti e d'individuare fondi e strumenti applicativi! Cosicché, nel 1989, al ministro Ruffolo non restò che denunciare che solo pochi Piani erano stati completati, presentando però, pure essi, pesanti manchevolezze ed ampie approssimazioni.

Il presente disegno di legge si pone ora nel solco di una esigenza indilazionabile conseguente alle necessità espresse all'inizio di questa relazione e condivise dall'opinione pubblica. D'altra parte, che il complesso sistema delle acque - sia quando esse sono troppo abbondanti e causano inondazioni e frane, sia quando esse scarseggiano e causano sete e siccità - debba essere governato in maniera unitaria, preveggenze e tempestiva secondo una visione globale, era già stata convinzione di governi illuminati del passato: basti ricordare al riguardo che il Senato della Repubblica di Venezia nel 1556 dichiarò tutte le acque, senza eccezioni, di dominio della Signoria e quindi a gestione unica, introducendo l'autorità ad alta responsabilizzazione del Magistrato alle acque, con competenza non solo sulle acque della laguna marittima, ma anche su tutte le acque interne, sotterranee e di superficie, sulle sorgenti e sui fiumi.

Agli articoli 2 e 3 di questo disegno di legge è previsto che la competenza delle acque delle Regioni e degli enti locali viene sottoposta al principio della unitarietà dell'intero sistema idrico nazionale e vengono indicati i relativi criteri per tutta la normativa successiva.

L'articolo 4 individua in maniera chiara e schematica il significato e il contenuto dell'espressione «ciclo delle acque» nell'aspetto dei circuiti manovrati, ossia nei quali interviene l'azione consapevole (o che dovrebbe essere consapevole!) dell'Uomo: il circuito dell'acqua potabile, quello delle acque per usi agricoli e industriali e quello delle acque depurate, e nell'aspetto dei corpi idrici, costituiti dalle falde acquifere, dai depositi e dai corsi naturali sotterranei, dagli invasi e dai corsi d'acqua, naturali e artificiali, di superficie.

Si tratta del necessario inquadramento tecnico e fisico quale premessa per il governo del sistema. Vi è infatti la tendenza a considerare solo alcuni aspetti del ciclo delle acque e a trascurare l'intera interdipendenza pur nella diversità delle provenienze e delle destinazioni. Si focalizza, talvolta, l'interesse solo nei confronti delle acque potabili e si dimenticano i problemi delle acque irrigue per le coltivazioni, oppure si trascurano le crescenti necessità delle acque per usi industriali. Altre volte non si pone adeguata attenzione alla crescente importanza dell'uso delle acque depurate che, ovviamente, non possono interferire *sic et simpliciter* con le acque potabili nè, spesso, con le acque per usi agricoli.

Prima di illustrare il contenuto istituzionale dell'articolo 5 è opportuno far riferimento ad una recente normativa.

Nel 1989 è stata approvata, il 18 maggio, la legge n. 183: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», che si propose i seguenti obiettivi: la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico, la tutela degli aspetti ambientali. Nell'ambito della legge è qualificante l'istituzione dei bacini idrografici come entità fisica, tecnica ed amministrativa. Ma, anco-

ra una volta, il legislatore ha trascurato di dare a tutti i «bacini» una configurazione istituzionale, dotata di autorità decisionali in materia, con adeguati mezzi finanziari (come avviene, invece, all'estero).

I bacini idrici sono stati divisi a seconda del rilievo nazionale, interregionale e regionale. Vi è, comunque, una grave manchevolezza in questa legge, giacchè nessuno dei bacini interregionali del Sud viene elevato al rango di bacino nazionale e come tale fruisce di una propria autorità di bacino. Quindi, a questo riguardo, si è persa l'occasione per dotare di un'autorità unica la gestione delle acque nelle Regioni del Sud e ciò mentre da più parti se ne avvertiva da tempo la necessità.

Ebbene, con l'articolo 5 del presente disegno di legge vengono istituiti l'Alta magistratura delle acque con competenza nazionale. In essa caratterizzante è la figura del Governatore delle acque quale massimo responsabile pubblico in materia. Se dovessimo fare un paragone, lo assimileremmo al Governatore della Banca d'Italia che ha la massima responsabilità e competenza nel governo della moneta, pur sotto gli indirizzi della politica economica del Governo.

Analogamente va considerato, dunque, il Governatore delle acque quale responsabile e competente per l'intero sistema idrico nazionale, pur nell'ambito degli indirizzi della politica generale delle risorse nazionali di cui è titolare il Governo sotto il potere legislativo e di controllo del Parlamento.

A fianco del Governatore viene indicato il Consiglio superiore delle acque, composto da esperti provenienti dagli istituti universitari e dal Consiglio nazionale delle ricerche e da alti funzionari competenti per materia e per ufficio.

Tale Alta magistratura (è appena il caso di ricordare l'etimologia del termine: dal latino *magister*, autorità esperta di specifica materia e non pubblico amministratore della giustizia) è dotata di potere di regolamentazione, di intervento, di sorveglianza e di disciplina nei confronti degli organi dell'intero sistema istituzionale del governo dell'acqua.

L'Alta magistratura delle acque è dotata, ovviamente, di un adeguato Servizio tecnico-scientifico per predisporre, realizzare e controllare i circuiti di acquedotto, di irrigazione, di uso industriale, di depurazione, e in genere di tutela e di valorizzazione delle risorse idriche. Il Servizio tecnico-scientifico provvede altresì alla mappatura dei bacini e di tutti i siti di raccolta e di scorrimento idrico, al catasto di tutti gli scarichi pubblici e privati nel suolo e nel sottosuolo; aggiorna l'analisi delle qualità di acqua erogata per qualsiasi uso; predispone *standard* per l'adeguamento e l'ottimizzazione della rete di distribuzione, nonché la interconnessione di acquedotti a livello interregionale e nazionale; promuove la progettazione e lo studio per la gestione degli impianti, nonché lo studio di tecniche di riuso e di riciclo delle acque; studia la progettazione e la costruzione di sistemi irrigui e di bonifica; promuove la diffusione di nuove tecnologie per l'acqua, l'aggiornamento del personale, lo studio delle tecniche di progettazione, di costruzione e di gestione di idonei e sufficienti impianti di depurazione, dissalazione e potabilizzazione.

La Magistratura del bacino idrico è subordinata all'Alta magistratura delle acque, ma è competente nell'ambito del territorio del bacino a prescindere dalla sua appartenenza regionale o dall'ente locale, con poteri di intervento e di ordinanza.

Sono poi previsti uffici periferici di collegamento con tutti gli enti regionali, amministrativi e di gestione in concessione, in relazione al governo fisico ed economico del sistema idrografico del bacino.

Gli articoli 6 e 7 stabiliscono i termini di tempo entro i quali debbono essere predisposti tutti gli elementi regolamentari e operativi al fine di «portare a regime» il funzionamento del nuovo sistema istituzionale e funzionale. Dalla lettura dei singoli punti può essere desunta la stessa necessità degli interventi richiesti e l'indicazione della loro rispondenza agli obiettivi. Non c'è dubbio che tale elencazione può essere modificata o completata nell'iter legislativo, ma già dalla loro lettura ci sembra di dover

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

confermare che essi si riferiscono a esigenze emerse negli ultimi tempi anche nella pubblicistica scientifica e giornalistica.

Gli articoli 9, 10 e 11 dettano indirizzi specifici relativi ai vari circuiti manovrati.

Una particolare attenzione viene data, negli articoli 13 e 14, alla dotazione di apparati di telecomunicazioni e telecontrolli nonchè di rilevazione statistica e di elaborazione di cui il sistema delle acque deve disporre, al fine di tempestivi controlli e sorveglianze e per l'adeguata conoscenza di tutti i dati relativi ai circuiti e ai corpi idrici, coinvolgendo le competenze e le responsabilità di tutte le autorità pubbliche e responsabilizzando tutti i gestori privati.

Da ultimo va rilevato che il presente disegno di legge, pur indirizzato ad un riordino generale del sistema idrico nazionale, affronta soprattutto l'attuale situazio-

ne di carenza idrica. Va tuttavia ricordato che il problema delle acque deve essere riferito anche alla necessità della disciplina legislativa e istituzionale in sede di alluvioni, allagamenti, straripamenti e in genere ai rischi e ai danni causati da eccessi di precipitazioni meteorologiche e da mancata tenuta delle normali sedi degli invasi e dei corsi.

Pertanto si ravvisa la necessità di proseguire il completamento dell'intero riordino generale del sistema idrico nazionale con ulteriori interventi a carattere legislativo e istituzionale.

Onorevoli colleghi, confidiamo che la sollecita approvazione di questo disegno di legge valga a segnare un momento significativo che metta fine alla frammentazione che sin qui ha regolato l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua in Italia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le acque, sotterranee e di superficie, risorsa essenziale per la vita umana e per il mondo animale e vegetale, nonchè per il naturale evolversi del mondo fisico e per lo sviluppo della civiltà, costituiscono patrimonio comune, presente e futuro, che va salvaguardato dallo Stato con impegno prioritario.

2. Tutte le acque esistenti sul territorio nazionale appartengono al demanio pubblico e sono soggette alle norme generali dello Stato secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

1. La competenza delle Regioni, degli enti locali, dei consorzi, delle comunità montane e di ogni altro ente è subordinata al principio che l'intero sistema idrografico nazionale, sotterraneo e di superficie, naturale e artificiale, costituisce un complesso unitario pur nella diversità dei circuiti e dei corpi idrici.

Art. 3.

1. La normativa in materia di acque di qualsiasi natura risponde ai seguenti criteri:

- a) ogni disposizione tiene conto dell'intero ciclo delle acque;
- b) ogni struttura istituzionale fa riferimento all'unicità del governo delle acque.

Art. 4.

1. Il ciclo delle acque si intende riferito:

- a) ai circuiti manovrati, che comprendono:

- 1) il circuito delle acque potabili;

2) il circuito delle acque irrigue e per usi industriali;

3) il circuito delle acque depurate;

b) ai corpi idrici costituiti:

1) dalle falde acquifere, dai depositi e dai corsi naturali sotterranei;

2) dagli invasi di superficie, naturali e artificiali;

3) dai corsi d'acqua di superficie, naturali e artificiali.

Art. 5.

1. Al fine di razionalizzare la gestione globale delle riserve ed ottimizzare l'uso delle risorse idriche nazionali, sono istituiti:

a) l'Alta magistratura delle acque, costituita dal Governatore delle acque e dal Consiglio superiore delle acque, e coadiuvata dal Servizio tecnico-scientifico delle acque;

b) la Magistratura del bacino, composta dal Magistrato alle acque e dal Consiglio di bacino.

2. Il Governatore delle acque e i componenti del Consiglio superiore delle acque sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra esperti di alta qualificazione, che abbiano operato nell'ambito della pubblica amministrazione, dell'università o del Consiglio nazionale delle ricerche. Essi operano nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Governo, con poteri di regolamentazione sui circuiti e sui corpi idrici nazionali, e con compiti di coordinamento nei confronti di tutti gli uffici che si occupano della materia presso i Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno, della difesa, della sanità e alle dipendenze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche e degli istituti universitari direttamente o indirettamente interessati.

3. Il Servizio tecnico-scientifico delle acque ha compiti di analisi, studio, progettazione ed aggiornamento in ordine all'intero sistema idrografico nazionale.

4. La Magistratura del bacino, costituita in ciascuno dei bacini individuati ai sensi dell'articolo 6, ha poteri di intervento e di ordinanza sui circuiti e sui corpi idrici nell'ambito territoriale del bacino di competenza.

5. Sono istituiti Uffici periferici di collegamento tra la Magistratura del bacino, le Regioni e gli enti locali, con riferimento alla gestione fisica ed economica delle acque, nei diversi circuiti e per tutti i corpi idrici.

Art. 6.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono predisposti:

a) il riordino e l'aggiornamento del Piano generale delle acque, adeguandolo ai contenuti e ai principi informativi della presente legge;

b) l'individuazione, la definizione, la delimitazione e le caratteristiche fisiche, sotterranee e di superficie, dei bacini idrografici nazionali;

c) l'inventario delle opere pubbliche in progetto e in corso, lo stato di quelle esistenti e le condizioni di disponibilità idrica in tutti i circuiti e in tutti i corpi idrici dell'intero sistema nazionale;

d) uno studio per la razionalizzazione dei sistemi di collegamento e di compensazione fra le reti dei diversi circuiti idrici per l'eventuale trasferimento delle acque fra bacino e bacino;

e) uno studio per assicurare sistematicamente il rifornimento idrico delle zone non sufficientemente dotate di disponibilità naturali: serbatoi di acque piovane, dissalatori nelle isole minori, trasporto d'acqua con navi cisterna, acquedotti sottomarini, canali sotterranei e a cielo aperto, eccetera.

Art. 7.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono predisposti:

a) l'inventario di tutte le riserve strategiche al fine di valutare la quantità e il livello delle acque sotterranee e di superficie;

b) lo stato fisico-chimico ed igienico-sanitario delle acque sotterranee e di superficie, con particolare riferimento a quelle costiere in relazione all'avanzamento in profondità delle acque salmastre quale conseguenza degli emungimenti e dell'arretramento-abbassamento delle falde dell'acqua dolce;

c) la regolamentazione delle perforazioni ai fini dell'estrazione dell'acqua dal sottosuolo, nonché delle modalità e delle quantità di acqua da prelevare;

d) la regolamentazione della conservazione e dell'uso delle acque provenienti da sorgenti di superficie;

e) la regolamentazione del prelievo di acque da invasi e corsi a cielo aperto, naturali e artificiali, nonché la revisione della regolamentazione relativa agli invasi utilizzati per trarre forza idroelettrica;

f) la regolamentazione di tutti gli scarichi urbani, agricoli e industriali interessanti mari, laghi, fiumi, canali e qualsiasi altro corpo idrico naturale e artificiale.

Art. 8.

1. Con effetto immediato, e fino alla emanazione delle normative di cui agli articoli 6 e 7, sono proibite le perforazioni del suolo al fine di provvista d'acqua e le adduzioni da sorgenti, da invasi e da corsi d'acqua.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere inventariati tutti gli emungimenti, i pozzi artesiani, le adduzioni da superficie, da sorgente, da specchi a cielo aperto, con l'applicazione di adeguati misuratori dell'acqua prelevata, sigillati e controllati dai competenti uffici metrici locali.

Art. 9.

1. Per quanto si riferisce al circuito delle acque potabili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le norme per riordinare, entro l'anno successivo, l'intero sistema degli acquedotti esistenti secondo i seguenti criteri:

a) l'accorpamento degli enti, facendo coincidere, tendenzialmente, le loro dimensioni e competenze con quelle del bacino idrico;

b) l'emanazione di norme *standard* per la gestione degli acquedotti, al fine della razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica, dei mezzi finanziari, degli impianti e delle reti;

c) la definizione delle tariffe secondo un rapporto equilibrato tra le esigenze di copertura dei costi di gestione, di manutenzione e di amministrazione e l'esigenza di praticare prezzi contenuti per consentire a tutti l'accesso alla risorsa primaria dell'acqua;

d) la regolamentazione, secondo rigorosi criteri:

1) della quantità utilizzata da pozzi o sorgenti delle acque minerali;

2) delle qualità fisico-chimiche e organolettiche di tutte le acque con particolare riferimento a quelle potabili;

3) dei controlli igienico-sanitari dei pozzi, delle sorgenti, delle adduzioni;

4) delle confezioni e dei criteri di confezionamento (imbottigliamento) delle acque a qualsiasi titolo commercializzate;

e) l'introduzione di principi di responsabilizzazione personale specifica, penale e civile, sia nei confronti dei preposti alle gestioni dei mezzi economici e strutturali relativi (manutenzione, impianti e condotte), sia nei confronti dei fruitori per uso improprio o dispersivo dell'acqua, prevenendo specifici reati idrici per i casi di interruzione, sottrazione, danneggiamento, inquinamento, con adeguate sanzioni penali da comminare con rito direttissimo.

Art. 10.

1. Per quanto si riferisce al circuito delle acque irrigue per usi agricoli e di quelle per usi industriali, sono adottate misure volte a:

a) regolamentare l'utilizzazione secondo un rapporto fra necessità produttive e quantità sufficiente;

b) stabilire canoni, anche forfettari, secondo il principio che si tratta di un fattore della produzione e, come tale, da compensarsi quale costo;

c) affermare il principio che, dopo l'uso, l'acqua ritorna di proprietà pubblica per cui deve avere le stesse caratteristiche originali; di conseguenza essa non può essere fatta assorbire dal suolo, nè immessa nei corsi d'acqua demaniale in stato di contaminazione da preparati organici o chimici, nè da residui delle lavorazioni industriali o delle coltivazioni agricole;

d) estendere le provvidenze pubbliche in conto capitale e in conto interessi per l'installazione di impianti di bonifica obbligatori delle acque impiegate nei cicli produttivi agricoli e industriali.

Art. 11.

1. Per quanto si riferisce al circuito delle acque depurate, sono adottate norme tese a regolamentarne il riuso:

a) quanto alla provenienza: dopo usi agricoli, industriali o urbani;

b) quanto alla destinazione: agricola (coltivazioni granarie, orticole, foraggiere, arboree, ecc.), industriale (raffreddamento, riscaldamento, detersione, inglobamento);

c) quanto al deflusso: verso fiumi, laghi, mare (golfi, porti, eccetera).

Art. 12.

1. Debbono essere previste le compatibilità e le incompatibilità nelle interferenze fra i circuiti delle acque potabili, delle acque irrigue e per usi industriali e delle acque depurate.

Art. 13.

1. Tutto il sistema istituzionale delle acque, composto dagli organi di cui all'articolo 5, deve essere dotato di un apparato di telecomunicazioni e di telecontrollo quantitativo e qualitativo in tempo reale facente capo all'Ufficio del Governatore delle acque, con centri periferici di sorveglianza e di rilevazione.

Art. 14.

1. Il sistema istituzionale delle acque deve essere attrezzato, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica, di un apparato di rilevazione statistica, di bandati, di ricostruzione delle serie storiche, di compattamento e di elaborazione. Le strutture centrali e periferiche di rilevazione e di elaborazione-dati dell'Alta magistratura delle acque sono collegate con quelle dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno, della difesa, della sanità e con quelle alle dipendenze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 15.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo conforme ai principi enunciati nella legge stessa.